



N. 729-A

Relazione orale
Relatore RASTRELLI

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

nella seduta del 27 giugno 2024

Comunicato alla Presidenza il 27 giugno 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

d’iniziativa della senatrice STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2023

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Parere della 1 ^a Commissione permanente | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge: testo del disegno di legge e testo degli articoli formulato dalla Commissione | » | 4 |

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

26 giugno 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché gli emendamenti approvati ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE STEFANI

**Norme in tema di legittimo impedimento
del difensore**

Art. 1.

1. All'articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

1. All'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE**Disposizioni in materia di legittimo
impedimento del difensore**

Art. 1.

1. *Identico:*

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o **particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza**, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

1. *Identico:*

« Quando il **difensore** non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta

(Segue: *Testo d'iniziativa della senatrice Stefani*)

impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

Art. 3.

1. All'articolo 420-ter, comma 5, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « impossibilità di comparire per legittimo impedimento » sono inserite le seguenti: « proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute ».

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o **particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza**, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, **o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata nei medesimi termini**, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

Art. 3.

Identico.

€ 1,00